

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DELLA. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
CON UNICO SOCIO DENOMINATA FARMACIA COMUNALE FUNO SRL

TITOLO I

ELEMENTI IDENTIFICATIVI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata CON UNICO SOCIO IL Comune di Argelato sotto la denominazione "**FARMACIA COMUNALE FUNO S.R.L.**".

ARTICOLO 2 - SEDE

La Società ha sede legale in ARGELATO (BO). - eliminato indirizzo della sede

In caso di variazione dell'indirizzo, purché nell'ambito dello stesso Comune, gli amministratori depositeranno, secondo quanto previsto dall'art. 111 ter disposizioni attuazione del c.c., apposita dichiarazione presso il competente Registro delle Imprese.

La Società, nelle forme di legge, potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché filiali e/o dipendenze, uffici di rappresentanza e di corrispondenza, sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Società è fissata sino **al 31 dicembre 2050** e potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta per decisione dei soci.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

1. La Società ha per oggetto la gestione di farmacie e di esercizi commerciali attinenti la tutela della salute e del benessere, la vendita al minuto e la distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici, sanitari e simili, l'informazione ed educazione sanitaria, nonché l'aggiornamento professionale e tutti gli altri servizi, attività e prestazioni consentite dalla legge e/o dalle norme convenzionali o comunque posti a carico delle farmacie, nonché la prestazione di servizi utili complementari e di supporto all'attività commerciale.
2. Nell'ambito della sua attività la società può assumere ulteriori iniziative atte a

conseguire scopi di pubblico interesse nel settore socio - sanitario - assistenziale, in forma diretta oppure a mezzo di terzi soggetti, a seguito di stipulazione di specifiche convenzioni.

3. In particolare e a titolo esemplificativo e non esaustivo oggetto della società sono le seguenti attività inerenti alla distribuzione di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e alle prestazioni di servizi:

- a) la vendita al minuto di specialità medicinali anche veterinarie, prodotti farmaceutici, prodotti omeopatici, prodotti affini ai farmaceutici, preparati galenici, officinali e magistrali; materiali di medicazione; reattivi; articoli sanitari e protesici; dispositivi e presidi medico - chirurgici; prodotti ad uso diagnostico e per la riabilitazione personale; apparecchi medicali ed elettromedicali; pile ed apparecchi acustici; giocattoli; prodotti dietetici, alimenti ed integratori alimentari, alimenti per l'infanzia, dietetici speciali, prodotti apistici; prodotti per l'igiene personale; profumeria; cosmetici, anche a base di prodotti naturali; prodotti di erboristeria; macrobiotica; prodotti per la salute e per il benessere; articoli di vestiario confezionati, accessori di abbigliamento, biancheria; calzature per la mamma, il bambino, lo sportivo; la rivendita o distribuzione di libri ed altre pubblicazioni, giornali e riviste di interesse sanitario attinenti la salute e il benessere; e tutti gli altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- b) la produzione di prodotti officinali, omeopatici, di erboristeria, di profumeria, cosmetici, dietetici, integratori alimentari, ed altri prodotti caratteristici dell'esercizio farmaceutico;
- c) l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza; la prenotazione di prestazioni specialistiche; il noleggio di apparecchi elettromedicali e dispositivi medici;
- d) L'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento rivolti ai farmacisti e

ai dipendenti delle farmacie pubbliche e private; la promozione e la gestione di attività di formazione e di aggiornamento professionale dei propri dipendenti ed altri;

- e) la promozione, la partecipazione, la collaborazione ai programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria rivolti agli utenti, anche mediante convegni e incontri culturali;
- f) la gestione della distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private nonché alle ASL, Enti, Istituti, Case di Cura e di Riposo, anche al di fuori del territorio comunale, di specialità medicinali, di prodotti parafarmaceutici e di articoli vari normalmente collegati al servizio farmaceutico;
- g) la fornitura di servizi sanitari complementari inerenti sia la distribuzione dei prodotti di cui ai commi precedenti sia la prestazione di servizi in coordinamento con le ASL ;
- h) la fornitura di ulteriori servizi integrativi e accessori comunque inerenti agli scopi della società, ad operatori, enti, istituti o imprese sia pubbliche che private che agiscono in campo farmaceutico o svolgono prestazioni sanitarie a favore della collettività;

4. La Società, per il conseguimento degli scopi sociali, potrà altresì:

- esercitare qualsiasi attività e compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che l'organo amministrativo riterrà necessarie o utili, inclusa la possibilità di effettuare erogazioni in conformità agli scopi degli enti **soci**
- assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e/o partecipazioni in altri enti, società, imprese, consorzi o altre forme associative previste dalla legge, ovvero costituire Società dalla stessa partecipate aventi oggetto analogo o connesso al proprio, con esclusione di ogni attività riservata ai sensi delle leggi

n. 1/1991 e n. 197/1991 e del Decreto Legislativo n. 385/1993 e di ogni operazione ivi prevista svolta nei confronti del pubblico;

- rilasciare fidejussioni, cauzioni, avalli ed ogni altra garanzia, concedere pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie reali anche nell'interesse altrui.

5. **LA SOCIETÀ È IN OGNI CASO VINCOLATA A REALIZZARE LA PARTE PIÙ IMPORTANTE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ CON I SOCI, LORO AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI E SOCIETÀ DAI MEDESIMI PARTECIPATE O AFFIDATARIE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE E COMUNQUE CON LE COLLETTIVITÀ RAPPRESENTATE DAI SOCI E NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO DELL'INSIEME DEI SOCI MEDESIMI. IN PARTICOLARE, LE ATTIVITÀ DI CUI AL TERZO COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO DOVRANNO ESSERE SVOLTE ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEI TERRITORI DI RIFERIMENTO DEGLI ENTI SOCI.**
6. **LA SOCIETÀ DOVRÀ OPERARE, NELL'AFFIDAMENTO DI APPALTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, ANCHE LADDOVE NON SIANO APPLICABILI LE NORMATIVE EUROPEE E NAZIONALI SULLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA, SULLA BASE DEI PRINCIPI DERIVANTI DAL TRATTATO CE DI NON DISCRIMINAZIONE, PARITÀ DI TRATTAMENTO, PROPORZIONALITÀ E TRASPARENZA.**

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E QUOTE

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE

1. Il capitale sociale è fissato in **Euro diecimila.(10.000/00)**, rappresentato da quote di partecipazione ai sensi di legge.
2. Il capitale sociale dovrà essere di proprietà di Comuni o di altri enti pubblici .
3. I Soci si impegnano a garantire che la quota di capitale pubblico **non sia mai inferiore al 100%** per tutta la durata della Società; a tale riguardo, possono concorrere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto ad essere a capitale interamente pubblico.
4. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte per deliberazione dell'Assemblea, anche con conferimento di beni in natura e di crediti **o altri beni conferibili ai sensi di legge.**

5. Con il consenso di tutti i soci, le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti; il tutto nel rispetto delle norme di legge e come sarà specificato nella delibera di modifica del capitale sociale.

ARTICOLO 6 – FINANZIAMENTI

1. I soci potranno finanziare la società nel rispetto e con le prescrizioni previste dalla legge. Tali finanziamenti si intendono sempre non onerosi anche ai sensi della legislazione fiscale, salva espressa previsione contraria.
2. I soci potranno inoltre decidere l'emissione di titoli di debito nel rispetto delle norme di legge.

ARTICOLO 7 – GRADIMENTO

1. Le quote sono trasferibili per atto tra vivi **solo ad altri Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico previo gradimento** espresso dal Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico ;
2. A tal fine la proposta di trasferimento contenente le generalità dell'acquirente e la descrizione della partecipazione da trasferire, deve essere comunicata all'organo amministrativo con lettera raccomandata, che deve pronunciarsi mediante apposita decisione senza obbligo di motivazione da comunicarsi mediante lettera raccomandata al socio richiedente entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della proposta di trasferimento.
3. Nel caso di mancato gradimento e quindi di intrasferibilità delle quote, al socio spetta il diritto di recesso.
4. Nel caso invece di gradimento affermativo, e quindi di trasferibilità delle quote, agli altri soci spetta il diritto di prelazione.

ARTICOLO 8 –TRASFERIMENTI E PRELAZIONE

1. Il Socio non può alienare le proprie quote senza prima averle offerte in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni, e con diritto di accrescimento.
2. Il Socio che intenda quindi vendere, in tutto o in parte, le proprie quote, dovrà darne comunicazione scritta **agli Organi** di Amministrazione della Società, descrivendo la partecipazione offerta in vendita, nonché il prezzo di vendita ed il nominativo dell'acquirente.
3. La Società dovrà darne comunicazione entro quindici giorni a tutti gli altri Soci, i quali, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione potranno comunicare alla Società il proprio intendimento di esercitare la prelazione alle condizioni indicate.
4. In caso di pluralità di Soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta spetterà ad ognuno in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
5. Il diritto di prelazione dovrà comunque essere esercitato per la totalità delle quote poste in vendita.
6. Tutte le comunicazioni previste nel presente articolo dovranno essere date, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai soci agli indirizzi risultanti dal Libro dei Soci ed alla Società indirizzandole presso la sede legale.
7. Il diritto di prelazione a favore dei Soci opererà, ai sensi del presente articolo, anche nel caso in cui taluno di essi intenda permutare o altrimenti disporre a titolo oneroso delle quote, anche per transazione o per cessione dei beni.
8. Il diritto di prelazione non spetta in caso di costituzione di pegno o usufrutto.
9. Le quote di proprietà dei Soci e quelle di proprietà delle società costituite dagli stessi a norma dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267 del 2000 possono essere direttamente cedute, in deroga ai commi successivi, a società **a capitale interamente pubblico locale**, partecipate dai Soci. medesimi, ed incredibile, costituite in base a norme di legge o dello statuto dell'ente socio per

l'amministrazione delle partecipazioni societarie ad esse conferite.

- 10. . IN CASO DI TRASFERIMENTO DI QUOTE O DI DIRITTI DI OPZIONE IN VIOLAZIONE DI QUANTO PREVISTO DAL PRESENTE ARTICOLO L'ACQUIRENTE NON AVRÀ DIRITTO DI ESSERE ISCRITTO NEL LIBRO DEI SOCI E NON SARÀ LEGITTIMATO ALL'ESERCIZIO DEL VOTO E DEGLI ALTRI DIRITTI AMMINISTRATIVI E PATRIMONIALI.**

ARTICOLO 9 - VERSAMENTI

- 1.** I versamenti sulle partecipazioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico nei termini e nei modi che reputa convenienti. Qualora sia trascorso il termine fissato per i versamenti a carico dei soci morosi - salvo sempre l'esercizio da parte della società delle facoltà previste dalla normativa vigente - decorre sull'ammontare del pagamento dovuto un interesse annuo in misura pari al tasso legale.
- 2. I Versamenti del socio Unico devono essere effettuati al 100%**

ARTICOLO 10 - RECESSO

1. Ciascun socio ha diritto di recedere dalla società nei casi inderogabilmente previsti dalla legge (art. 2469, e art. 2473 c.c.) e con le modalità previste dall'art. 2473 c.c.
2. Nei casi consentiti dalla legge, è escluso il recesso dei soci nei primi due anni dalla data di costituzione della società o della sottoscrizione della partecipazione.

TITOLO III

DECISIONI DEI SOCI

ARTICOLO 11) DECISIONI DEI SOCI O DEL SOCIO UNICO

1. I soci decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori;

- 3) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
 - 4) le modificazioni dell'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
 - 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
 - 6) ogni altra materia loro inderogabilmente riservata dalla legge.
2. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
3. Le decisioni dei soci possono essere adottate:
- a) mediante deliberazione assembleare;
 - b) mediante consultazione scritta sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti risultino con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; la documentazione da cui risulta il consenso dei soci deve essere conservata tra gli atti della società.
4. Debbono essere adottate in ogni caso con deliberazione assembleare, le decisioni relative alla modificazione dell'atto costitutivo oppure al compimento di operazioni che comportino una sostanziale variazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nonché all'approvazione del bilancio, e la nomina e revoca degli amministratori ed in ogni altro caso previsto dalla legge, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale

ARTICOLO 12 -ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata mediante lettera raccomandata recapitata ai soci a mezzo posta o a mano ed inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso dovrà essere indicato il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; potrà essere altresì indicato il giorno, il luogo e l'ora della eventuale seconda convocazione, da tenersi un giorno successivo alla prima.

In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci o revisori, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti, il presidente dell'assemblea dovrà inserire nel verbale che gli amministratori, i sindaci o il revisore sono stati informati della riunione.

L'Assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea potrà riunirsi anche per tele - video conferenza.

In questo caso tutti i partecipanti, pur trovandosi in luoghi diversi, saranno collegati fra loro audio e video e potranno simultaneamente vedersi e colloquiare reciprocamente e nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi ove i partecipanti potranno riunirsi.

ARTICOLO 13 -RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 14 -PRESIDENZA

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, è presieduta dal vice presidente, se nominato, o, in subordine, da persona designata dagli intervenuti.
2. L'assemblea, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche al di fuori dei soci.
3. Nei casi previsti dalla legge o laddove il presidente dell'assemblea ne ravvisi l'esigenza, il verbale è redatto per atto pubblico da notaio designato dal presidente medesimo.
4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità

e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e, eventualmente dal Notaio (nei casi di legge, ovvero quando il Presidente lo ritenga opportuno), e redatto ai sensi di legge.

5. Le modalità di espressione del voto saranno scelte dall'Assemblea, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, che dovranno comunque consentire l'identificazione dei votanti. L'assemblea può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

ARTICOLO 15 - Sia in prima sia in seconda convocazione le decisioni dei soci, sia in forma assembleare, sia in forma di consultazione o consenso scritto, sono prese validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, ad eccezione per l'assunzione delle delibere attinenti ad una delle seguenti materie:

- nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- operazioni di scorpori/conferimenti di attività e/o rami aziendali, di fusioni e di scissioni;
- operazioni di aumenti di capitale;
- ingresso di nuovi soci per operazioni di aumento di capitale;
- approvazione del bilancio e distribuzione dei dividendi.

che dovranno essere adottate con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale

TITOLO IV

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

ARTICOLO 16 - AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETA' -.POTERI -

1. **La società è amministrata da un Amministratore Unico nominato da parte del Socio Unico nella persona del Sindaco pro-tempore del Comune di Argelato.**
2. L'Amministratore Unico è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione

ordinaria e straordinaria della società, ed ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, in Italia come all'estero.

3. L'Amministratore Unico può delegare al Direttore della Farmacia nei limiti dell'art. 2381 del codice civile le proprie attribuzioni stabilendone all'atto della nomina gli atti e i limiti della delega e le modalità di operatività della stessa.
4. L'Amministratore Unico può nominare uno o più direttori, vice direttori, direttori e procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di legale rappresentanza, nonché gli emolumenti.

ARTICOLO 17 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'

1. La rappresentanza legale e la firma sociale della società spettano **all'Amministratore Unico** e, in caso di sua assenza o impedimento, al Direttore.

ARTICOLO 18 - COMPENSI E RIMBORSO SPESE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

1. All' Amministratore Unico potranno essere assegnati compensi ai sensi di legge.
2. In particolare, il Socio Unico contestualmente alla Nomina delibera i compensi assegnati.

ARTICOLO 19 - CONTROLLO CONTABILE -

1. Quando obbligatorio per legge o deciso dai soci, l'assemblea nomina il collegio sindacale.
2. Il Collegio sindacale esercita la funzione di controllo contabile prevista dall'articolo 2409-ter del codice civile. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull' adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.
3. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
4. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

5. Sono rieleggibili e la loro cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è ricostituito.
6. Al collegio sindacale si applicano, ove non espressamente disciplinato dal presente atto , le norme di cui agli artt. 2397 e ss. del codice civile.

TITOLO V

BILANCIO

ARTICOLO 20 - CHIUSURA ESERCIZIO SOCIALE - RIPARTO UTILI

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio, redatto dall'organo amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, e' presentato ai soci, per la sua approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
3. **Nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.**, tale termine potrà essere prorogato a cento ottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
4. Gli utili netti, dedotte le somme da destinare alle riserve previste dalla legge, saranno ripartiti tra i Soci **in proporzione alle rispettive quote di partecipazione**, salvo diversa decisione dei soci.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 21 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1. Addivenendosi in qualunque tempo e per qualunque causa allo scioglimento della Società, spetta al Socio Unico determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori indicandone i poteri. Lo stato di liquidazione potrà essere revocato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2487ter c.c.

ARTICOLO 22 - CLAUSOLA ARBITRALE

1. Ogni controversia inerente al rapporto sociale tra i soci o vertente su questioni inerenti la società e i soci, ivi compresa la validità delle delibere e delle decisioni dei

soci, nonché ogni altra attinente l'attività sociale e i rapporti tra organi della società e società e soci, con la sola eccezione delle controversie non compromettibili per legge, sarà oggetto di un tentativo di conciliazione, in base alla procedura della Camera di Commercio di Bologna , secondo il regolamento vigente al momento dell'avvio della procedura.

2. Ogni controversia non definita tramite conciliazione come previsto al comma precedente, sarà deferita alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, da nominarsi da parte del Presidente del Tribunale di Bologna che designerà pure l'Arbitro chiamato a presiederlo.
3. L'arbitrato avrà sede presso il Presidente del Collegio.
4. Il lodo sarà pronunciato in modo rituale, nel rispetto delle norme di legge. Il lodo sarà pronunciato entro 90 (novanta) giorni dalla data di costituzione del collegio.
5. Sono salve le norme inderogabili di legge, ed in particolare esulano dall'ambito di applicazione del presente articolo le controversie che non possono essere oggetto di compromesso a norma di legge.

TITOLO VII

STRUMENTI DEL CONTROLLO ANALOGO DA ESERCITARSI SULLA SOCIETA'

ARTICOLO 23 CONTROLLO IN VIA ANTICIPATA (ex ante)

- 1. L'Amministratore Unico entro il 30 novembre di ciascun anno, predispone ed invia ai soci una relazione previsionale relativa all'attività e agli obiettivi della Società per l'anno successivo**
- 2. Il Consiglio Comunale , entro il 31 dicembre dello stesso anno, approva la relazione di cui al comma precedente.**
- 3. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Ente Socio, i seguenti atti ::**

- a)modifiche societarie e costituzione di nuove società;**
- b)acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda,**
- c)acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;**

ARTICOLO 24 CONTROLLO DELLA GESTIONE IN CORSO D'ANNO (In itinere)

- 1. L'Amministratore Unico trasmette al Comune di Argelato entro il 30 settembre una relazione tecnico finanziaria sull'andamento generale della gestione in relazione agli obiettivi approvati e sulla prevedibile evoluzione , nonché sulle operazioni di maggiore rilievo.**

ARTICOLO 25 - RENDICONTO DELLA GESTIONE (ex post)

- 1. L'Amministratore Unico al termine dell'esercizio di riferimento trasmette al Socio Unico il bilancio di esercizio corredato da :**
 - a) Relazione sulla gestione**
 - b) Stato Patrimoniale**
 - c) Conto Economico**
 - d) Nota integrativa**

ARTICOLO 26 - REVOCA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

- 1. Fatte salve le cause di revoca dall'incarico previste dal Codice Civile costituisce specifico motivo di revoca l'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 23, 24 et 25 .**
- 2. I Risultati Negativi della gestione o il mancato raggiungimento degli obiettivi possono costituire elementi di giusta causa per la revoca dell'Incarico di Amministratore Unico .**

ARTICOLO 27 DISPOSIZIONI GENERALI

per tutto quanto non contemplato nel presente atto costitutivo/ statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle speciali leggi che regolano le società a responsabilità limitata.

